

REGOLAMENTO (CEE) N. 2432/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 e che porta a 300 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1961/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2336/93⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 26 agosto 1993 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 300 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1961/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

*Membro della Commissione**Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1961/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 t di granturco da esportare verso qualsiasi paese delle zone I, III b), VIII a), verso Cuba e verso l'Ungheria.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 300 000 t di granturco figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1961/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 213 del 24. 8. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	20 000
Bordeaux	40 000
Clermont-Ferrand	5 000
Dijon	25 000
Châlons-sur-Marne	20 000
Lyon	40 000
Nancy	5 000
Nantes	25 000
Orléans	60 000
Paris	15 000
Poitiers	25 000
Toulouse	20 000